

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 20/10/2005

Numero: 20291

Classificazioni: FALLIMENTO - Concordato preventivo - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	-	Presidente	-
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	-	Consigliere	-
Dott. Mario Rosario	MORELLI	-	Rel. Consigliere	-
Dott. Giuseppe Maria	BERRUTI	-	Consigliere	-
Dott. Aniello	NAPPI	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ITALPREFABBRICATI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato ADRIANO ROSSI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIO DI GIOVANNI, VINCENZO CAMERINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

EUROTRANS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso l'avvocato BRUNO BELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA CAPPA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso l'avvocato NICOLA ROSELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPINA DI RISIO, giusta procura speciale per Notaio G. DE CINQUE di Chieti, rep. n. 48784 del 14.04.04;

- resistente con procura -

contro

CURATELA FALLIMENTO M.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 51/02 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 19/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2005 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato ADRIANO ROSSI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'avvocato MAGNO PIETRO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Fatto e diritto

1. La Italtrefabbricati S.p.A. impugna per cassazione la sentenza, in data 19 febbraio 2002, con la quale la Corte di appello de L'Aquila ha respinto il gravame da essa proposto avverso la pronunzia del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato "inefficace, nei confronti del Fallimento di M.A. e dell'assuntrice Eurotrans s.r.l.", la cessione in favore di essa ITALPREFABBRICATI, di quota parte (€ 71.500.000) di un credito (di € 244.234.590) del Marra nei confronti della Provincia di Chieti, operata dal debitore dopo la sua ammissione alla procedura di concordato preventivo poi sfociata nel fallimento.

- Resiste la EUROTRANS con controricorso. Non si sono, invece, costituiti in questa sede né la Provincia né il Fallimento.

- La ricorrente ha anche depositato memoria.

2. L'inefficacia della cessione di credito su riferita è stata dalla Corte di merito, in via principale, argomentata in ragione del rilevato difetto di "autorizzazione del G. D.", quale prescritta dall'art. 167, co. 2 L.F. per (i negozi ivi espressamente elencati e per) gli atti in genere "eccedenti l'ordinaria amministrazione", compiuti dal debitore in pendenza appunto di procedura concordataria.

Ed, a tal fine, il carattere di straordinarietà di quella cessione è stato desunto dalla sua stessa natura di "mezzo anomalo di pagamento" oltretutto dalla "notevole entità" del credito ceduto.

2.1 Sostiene, però, in contrario la ricorrente, - nel denunciare, per tal profilo, violazione del citato art. 167 L.F. e vizi di motivazione - che non siano in realtà decisivi e concludenti gli elementi valorizzati dai giudici a quibus agli effetti della qualificazione della cessione in questione, cui avrebbe dovuto correttamente, invece, riconoscersi natura di "atto di ordinaria amministrazione", in considerazione della sua originaria previsione come corrispettivo della fornitura di materiali convenuta dal M. con la "Italprefabbricati", quale resasi necessaria per l'esecuzione del precedente contratto di appalto stipulato dal debitore con la Provincia di Chieti, e per la conseguente acquisizione alla massa del correlativo corrispettivo, detratta la quota ceduta.

2.2 Il ricorso è, sul punto, per quanto di ragione fondato.

2.3 In via di principio, va ribadito che, ai fine della necessità della previa autorizzazione scritta del G.D. per gli atti da compiersi dal debitore durante la procedura di concordato preventivo, la concreta riconducibilità dell'atto in discussione alla categoria generale, residuale, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui all'ultima parte dell'art. 167 L.F., è orientata dalla ricorrenza o meno in quell'atto, di medesimi connotati che caratterizzano le figure negoziali ("mutui, transazioni, compromessi, fidejussioni, rinunzie...") che lo stesso art. 167 (a titolo non esaustivo ma esemplificativo) tipizza agli effetti appunto, della necessaria previa autorizzazione del G.D.

Il che equivale a dire che l'eccedenza in concreto dalla ordinaria amministrazione viene a dipendere dalla oggettiva idoneità, dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta.

Per cui se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata (cfr Cass. N. 9262/00) - lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o che lo gravino di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti (cfr. nn. 45/1979; 599/1982; 1357/199, per tutte).

2.4 Alla luce di tali principi, la conclusione cui è pervenuta, nel caso di specie, la Corte territoriale, non risulta, quindi, adeguatamente motivata - sia per l'eccessivo rilievo attribuito al dato quantitativo (di per sé, come detto, non decisivo) relativo all'importo del credito ceduto, sia soprattutto perché, ai fini della operata qualificazione dell'atto in termini di eccedenza dalla ordinaria amministrazione, quei giudici hanno fatto riferimento alla cessione del credito isolatamente intesa e non, come avrebbero viceversa dovuto, al contratto di fornitura, di cui la cessione costituiva pattuizione originaria, per il profilo anche dell'eventuale correlazione funzionale dello stesso rispetto alla esecuzione del precedente contratto di appalto da cui nasceva il credito ceduto pro quota.

3. In via subordinata la Corte di merito ha fatto anche riferimento ad una revocabilità della cessione in esame dell'art. 67 n. 2 L.F., per il profilo sempre della sua configurabilità come mezzo anomalo di pagamento.

Ma, anche in relazione a tale seconda e autonoma ratio decidendi, il motivo di ricorso - non condivisibile nella parte in cui sostiene l'inapplicabilità della previsione sub n. 2 dell'art. 67 cit. ai debiti non ancora scaduti (sul che vedi in senso contrario Cass. Nn. 1036/99; 8980/2004) - è fondato nella residua parte in cui denuncia violazione e falsa applicazione della norma stessa relativamente alla nozione di anormalità solutoria dell'atto che ne comporta la revocabilità.

Ai fini della corretta esegesi dell'art. 67 n. 2 L.F., sul punto che ne riguarda, va, infatti, ribadito che nelle ipotesi, come quello in esame, in cui la cessione del credito sia pattuita già al momento della conclusione del contratto viene a mancare la ragione per considerarla mezzo anomalo di pagamento (cfr nn. 6047/1997; 8703/1998; 5917/2002; 3379/2004).

E ben vero in tali casi non sorge ab initio l'obbligazione pecuniaria, rispetto alla quale dovrebbe apprezzarsi la devianza della diversa prestazione solutoria, ma la cessione del credito costituisce l'esatto originario corrispettivo di una parte nello stesso contratto dal quale sorge l'obbligazione dell'altra.

4. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, ed il rinvio della causa - ai fini del riesame della efficacia dell'atto in questione in applicazione dei principi sopra enunciati - ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Ancona, a cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione

Diritto

PQM

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona.

Roma, 12 luglio 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTT. 2005